

ORIGINALE

33470/22

A.C. 05.07.2022
N. R.G. 34929/2019
Pres. Spirito
Est. Spaziani



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANGELO SPIRITO	Presidente
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere - Rel.

Responsabilità della P.A. -
Danni causati da cani randagi

Ud. 05/07/2022 CC
Cron. 33470
R.G.N. 34929/2019

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34929/2019 R.G., *proposto da*

Comune Città di (omissis) in persona del Sindaco in carica
e legale rappresentante *pro tempore*; rappresentato e difeso dall'Avv.
(omissis) in virtù di procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

ASL di (omissis) in persona del Direttore Generale e legale
rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa dagli Avvocati
(omissis) in virtù di procura in calce al
controricorso;

-controricorrente e ricorrente incidentale-

nonché

2022 (omissis) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
1373 Acquaviva, in virtù di procura in calce ai controricorsi;

-controricorrente -

Avverso la sentenza n. 681/2019 della CORTE di APPELLO di LECCE, depositata il 27 giugno 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) convennero, dinanzi al tribunale di Lecce, l'Azienda Sanitaria Locale (omissis) invocandone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nel centro abitato del Comune di (omissis) in data (omissis) . allorché la ragazza, mentre era alla guida del ciclomotore di proprietà del padre, ne aveva perduto il controllo a causa di un cane randagio, cadendo a terra e riportando lesioni personali.

Costituitasi in giudizio, la A.S.L. indicò nel Comune di (omissis) (omissis) il soggetto responsabile, chiedendo ed ottenendo l'autorizzazione a chiamarlo in causa; nel merito, invocò il rigetto della domanda.

L'ente chiamato eccepì a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di quella della Azienda Sanitaria convenuta; resisté, inoltre, alla domanda degli attori.

2. Il tribunale, rigettata la domanda proposta da (omissis) accolse quella formulata da (omissis) e condannò il Comune di (omissis) e l'Azienda Sanitaria Locale (omissis) in solido tra loro, a pagare all'attrice la somma di Euro 11.978,11.

3. La decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Lecce, la quale, adita con due autonome impugnazioni dal Comune e dalla A.S.L., dopo averle riunite, le ha rigettate entrambi, sui rilievi:

I- che la legge regionale della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12, nella cornice della legge statale 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di prevenzione del randagismo), individuando uno specifico obbligo di intervento a carico della A.S.L. per il *recupero* dei cani vaganti, renderebbe bensì configurabile una sua responsabilità ex art.2043 c.c. per i danni derivanti dal randagismo, senza però escludere quella concorrente del Comune (titolare, in base alla stessa legge, di compiti di natura logistico-organizzativa e di gestione in tema di canili), atteso che *cattura* e *custodia* degli animali randagi, pur integrando operazioni distinte assegnate a soggetti diversi, costituirebbero un'attività sostanzialmente unitaria rispetto allo scopo della normativa regionale, diretta a «prevenire i pericoli specifici per l'incolumità della popolazione connessi al randagismo»;

II- che, pertanto, nella fattispecie, una volta provati i fatti dedotti a fondamento della domanda attorea, entrambi gli enti dovevano reputarsi responsabili: la A.S.L., in quanto ente localmente deputato al controllo del fenomeno del randagismo; il Comune, per non avere segnalato la presenza dei cani vaganti nel proprio centro abitato;

III- che, inoltre, doveva escludersi un eventuale concorso nella causazione dell'evento dannoso da parte della danneggiata, non essendo in alcun modo emerso che ella aveva tenuto una inadeguata condotta di guida, come infondatamente dedotto dagli enti convenuti;

IV- che, infine, corretta era stata la liquidazione del *quantum*, operata dal primo giudice in applicazione delle cc.dd. tabelle milanesi, costituenti lo strumento uniformemente utilizzato ai fini della determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale, peraltro modulabile a seconda delle circostanze del caso concreto.

4. Propone ricorso per cassazione il Comune Città di ^(omissis)
^(omissis) sulla base di tre motivi. Risponde l'Azienda Sanitaria Locale

di ^(omissis) con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, fondato su quattro motivi. Risponde altresì con duplice controricorso (omissis)

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorrente principale e la controricorrente ^(omissis) hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 8 della legge regionale della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12.

Il ricorrente osserva che la legge regionale attribuisce al Comune le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi e i controlli connessi alla sua attuazione (art.2), nonché la costruzione e la gestione dei canili per l'accoglienza dei cani vaganti e randagi, una volta recuperati (art.8); il compito di provvedere al *recupero* di questi cani sul territorio è, invece, affidato dalla medesima legge alle Aziende Sanitarie Locali (art.6).

Sostiene, che, sulla base di tali norme, i due obblighi della *cattura* e della *custodia* dei cani randagi – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito – dovrebbero reputarsi nettamente separati e distinti: il primo essendo posto a carico dei Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti; il secondo sorgendo in capo alle amministrazioni comunali solo in seguito all'adempimento dell'obbligo precedente, atteso che l'accoglienza dei cani randagi nei canili ne presuppone la preventiva cattura ad opera degli organi competenti.

Conclude che, pertanto, solo la ASL sarebbe giuridicamente responsabile per i danni derivanti dal mancato recupero degli animali

randagi e vaganti (con conseguente esclusiva legittimazione ad essere convenuta in giudizio dagli eventuali danneggiati con azione risarcitoria), mentre tale responsabilità (e la conseguente legittimazione passiva rispetto all'azione di risarcimento del danno) non sarebbe configurabile a carico del Comune.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonché del combinato disposto degli artt. 2697 e 2043 c.c..

il ricorrente osserva che la Corte di merito, nella parte in cui ha ritenuto responsabile il Comune dei danni occorsi a (omissis) «per non aver segnalato la presenza dei cani vaganti nel proprio centro abitato», ha fatto applicazione, in spregio ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, del criterio di imputazione di responsabilità di cui all'art.2051 c.c., anziché di quello previsto dall'art.2043 c.c.: per un verso, postulando indebitamente un obbligo di custodia a carico dell'amministrazione comunale sugli animali randagi presenti nel proprio territorio; per altro verso, omettendo, altrettanto indebitamente, di pretendere dalla danneggiata la prova che le autorità comunali fossero a conoscenza della presenza nel proprio centro abitato di cani randagi pericolosi.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 41, secondo comma, c.p. e 1227 c.c..

Secondo il Comune ricorrente, la causa esclusiva dell'evento dannoso avrebbe dovuto essere individuata nella condotta di guida della danneggiata, da reputarsi, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, tutt'altro che «lineare» e «prudente».

4. È fondato il primo motivo e dal suo accoglimento, che comporta il rilievo del difetto di legittimazione passiva del Comune di

(omissis) restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale.

4.1. Secondo un principio già reiteratamente affermato da questa Corte (tra le altre, Cass. 18954 del 2017; Cass. n. 17060 del 2018; Cass. n. 9671 del 2020; Cass. n. 17679 del 2020; Cass. n. 9621 del 2022) – e che qui si intende ribadire – la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art.2043 c.c. (e non già da quella speciale di cui all'art.2052 c.c.), trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio).

L'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo presuppone, dunque, l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione di questo fenomeno. Alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antiggiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare, Cass. n. 17060 del 2018, *cit.*).

4.2. Ciò posto, è stato anche reiteratamente evidenziato che ai fini dell'individuazione dell'ente su cui grava l'obbligo giuridico di "recupero", "cattura" e "ricovero" dei cani randagi – stante la "neutralità", al riguardo, della legge statale (legge quadro 14 agosto

1991, n. 281) – occorre analizzare la normativa regionale caso per caso (cfr., oltre alle citate Cass. n. 17060 del 2018 e 9671 del 2020, Cass. n. 19404 del 2019 e Cass. n. 32884 del 2021) e che, per quanto specificamente concerne la normativa regionale pugliese (legge regionale 3 aprile 1995, n. 12: in particolare, artt. 2, 6, 8), il predetto obbligo risulta essere stato attribuito ai Servizi Veterinari delle ASL, residuando, in capo ai Comuni, il diverso compito di provvedere alla gestione dei canili, in funzione dell'accoglienza, custodia e mantenimento degli animali recuperati.

4.3. L'obbligo giuridico dei Comuni, avente ad oggetto la costruzione e gestione di canili sanitari ai fini dell'accoglienza, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pur essendo astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso (o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa integrata dall'inosservanza di una norma di legge), resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è espressione l'evento dannoso dedotto nel presente giudizio, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello di accoglienza dei cani randagi.

Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede, dunque, nella differenza fra «accoglienza» e «ricovero», posto che solo il secondo presuppone l'attività di recupero e cattura. All'accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile. Non vi è invece un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi, quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile.

4.4. Deve quindi darsi continuità all'orientamento secondo il quale – posto che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge cornice statale n. 281 del 1991, attribuiscono i compiti di recupero, cattura e ricovero dei medesimi animali – nello specifico ambito dell'ordinamento regionale pugliese la legittimazione ad essere convenute con l'azione risarcitoria per i predetti pregiudizi spetta alle Aziende Sanitarie Locali, cui i ricordati compiti sono affidati dalla legge regionale n. 12 del 1995, e non anche ai Comuni, cui la medesima legge attribuisce i diversi compiti di accoglienza, custodia e mantenimento degli animali dopo che sono stati catturati.

Ne discende il rilievo del difetto di legittimazione passiva del Comune di (omissis) con accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed assorbimento degli altri.

4.5. L'accertamento del difetto di legittimazione passiva del convenuto comporta, a norma dell'art. 382, ult. comma, c.p.c., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla statuizione relativa al Comune di (omissis) perché l'azione risarcitoria nei suoi confronti non poteva essere esercitata.

L'evoluzione giurisprudenziale verificatasi nel corso del processo, unitamente alla circostanza che la domanda attorea era stata estesa al Comune in seguito alla chiamata in causa dell'A.S.L., giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio relativamente al rapporto processuale tra il Comune medesimo e l'attrice (omissis) (omissis)

5. Venendo all'esame del ricorso incidentale proposto dalla Azienda Sanitaria Locale (omissis) con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6, e 8 della legge regionale della Puglia 3 aprile 1995, n. 12.

La ricorrente incidentale osserva che, ai sensi della legge quadro statale n. 281 del 1991, nonché della citata legge regionale, gli enti deputati alla gestione del fenomeno del randagismo andrebbero individuati nei Comuni, quali enti titolari di specifiche competenze in materia veterinaria, di vigilanza sul trattamento degli animali e sulla tutela igienico-sanitaria degli stessi.

Sostiene che, in ragione dell'attribuzione di queste competenze, nonché della posizione di enti istituzionalmente tributari della tutela del territorio e della funzione di vigilanza sullo stesso, i Comuni sarebbero gravati da doveri (segnatamente, quello di predisporre i canili e quello di segnalare la presenza di cani randagi) che si porrebbero in posizione *strumentale* rispetto al dovere della A.S.L. di provvedere al recupero e alla cattura di questi animali.

Deduce che solo la puntuale osservanza da parte dei Comuni di questi doveri strumentali potrebbe far sorgere in capo alla A.S.L. l'obbligo giuridico di provvedere alla cattura degli animali, la cui violazione costituisce il presupposto della sua responsabilità.

Evidenzia che, con deliberazione del 24 luglio 2013, la Regione Puglia ha precisato che le attività di accalappiamento dei cani randagi da parte dei servizi veterinari delle A.S.L. vengono attivate esclusivamente su specifica segnalazione delle amministrazioni locali o delle forze dell'ordine.

Conclude che, pertanto, i Comuni sarebbero i soggetti ordinariamente responsabili dei danni connessi al vagare nell'ambito del loro territorio dei cani randagi, mentre la eventuale responsabilità della A.S.L. potrebbe emergere solo in ipotesi di specifico inadempimento da parte sua ad un obbligo attuale di accalappiamento, ove l'esigenza di provvedere alla cattura degli

animali randagi le sia stata previamente segnalata, ciò che non sarebbe accaduto nel caso di specie.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunciata violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697, primo comma, c.c..

La ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per aver disatteso il principio secondo il quale la responsabilità per i danni causati da animali randagi, in quanto disciplinata dalla regola generale di cui all'art.2043 c.c., presuppone, oltre alla individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllare e gestire il fenomeno del randagismo, anche la puntuale allegazione e la prova, il cui onere grava sul danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente (ad es., per non essersi attivato non ostante vi fossero state specifiche segnalazioni dell'abituale presenza degli animali in un determinato luogo, rientrante nel territorio di sua competenza) e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento della condotta prevista come obbligatoria.

Evidenzia che, nel caso di specie, questa prova non era stata fornita in quanto, da un lato, non era stata dimostrata la natura randagia dell'animale che aveva provocato l'incidente occorso alla danneggiata, mentre, dall'altro, non era stata individuata la condotta omissiva imputabile all'Azienda Sanitaria.

7. Gli illustrati motivi presentano elementi di connessione e vanno esaminati congiuntamente, in quanto, nella parte in cui risultano ammissibili (per altra parte, come si vedrà, sono invece inammissibili), afferiscono entrambi al tema della struttura della fattispecie di illecito aquiliano che determina la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati dagli animali randagi.

Tale illecito, come questa Corte ha più volte evidenziato (tra le altre: Cass. n. 12495 del 2017; Cass. n.15167 del 2017; Cass. n. 17060 del 2018), e come già precedentemente accennato, si connota anzitutto – e preliminarmente – per la sussistenza di un obbligo giuridico che impone alla pubblica amministrazione il compimento di una attività (non discrezionale ma) vincolata, il quale fonda l'antigiuridicità della condotta omissiva dell'ente e l'imputazione causale dell'evento dannoso ad essa conseguente, nel senso che, in presenza di uno specifico obbligo giuridico di impedire un evento, l'omissione dell'attività imposta diventa giuridicamente rilevante sul piano causale ai fini dell'imputazione dell'evento medesimo, ove esso si verifichi.

A tale aspetto – che postula, dunque, ai fini dell'accertamento della responsabilità, l'individuazione dell'ente gravato dall'obbligo giuridico rimasto inadempito (precisamente, dell'ente cui le singole leggi regionali, nella cornice della legge statale, attribuiscono i compiti di recupero, cattura e ricovero dei cani randagi) – si aggiunge l'accertamento del carattere *colposo* dell'omissione posta in essere dall'ente, in quanto la responsabilità per i danni derivanti dal randagismo resta pur sempre una responsabilità per colpa regolata dall'art.2043 c.c. e non integra una responsabilità oggettiva da custodia ai sensi degli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass. n. 18954 del 2017; Cass. n. 18060 del 2018; Cass. n. 11591 del 2018; Cass. n. 19404 del 2019).

7.1. Tanto premesso, i primi due motivi del ricorso incidentale sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Il profilo di infondatezza riguarda le doglianze che attengono, in via generale, al primo e al secondo aspetto della struttura dell'illecito aquilano in esame, come sopra ricordati.

Il primo ordine di doglianze, formulato in particolare con il primo motivo e diretto ad attribuire un obbligo giuridico in capo al Comune rilevante ai fini della fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio, si palesa infondato alla luce di quanto si è rilevato in sede di esame del ricorso principale.

In base a tali rilievi – ai quali qui si rinvia – va ribadito che, nell’ambito dell’ordinamento regionale pugliese, l’obbligo giuridico di provvedere al recupero, alla cattura e al ricovero dei cani randagi (la cui violazione configura responsabilità per i danni da essi arrecati a terzi e fonda la legittimazione ad essere convenuti in giudizio con azione risarcitoria) spetta alle A.S.L., mentre in capo ai Comuni è attribuito il diverso dovere di provvedere all’accoglienza, alla custodia e al mantenimento degli animali dopo che sono stati catturati. La violazione di questi doveri può senz’altro fondare una fattispecie di responsabilità civile, ma non in relazione ai danni derivanti dal randagismo, restando i doveri medesimi estranei alla funzione tipica della prevenzione dei rischi connessi a tale fenomeno.

7.2. Con riguardo al secondo ordine di doglianze, formulato sia con il primo che con il secondo motivo, il profilo di infondatezza concerne l’affermazione secondo cui la natura colposa dell’illecito aquiliano ascrivibile all’ente per non aver provveduto alla cattura degli animali randagi, richiederebbe la prova di precedenti segnalazioni restate inevase sulla loro abituale presenza nell’ambito del territorio di sua competenza.

In proposito, fermo restando il presupposto generale secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio di colpa sulla condotta della pubblica amministrazione non basta la mera inosservanza dell’obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell’animale randagio (atteso che la prevenzione totale del fenomeno del randagismo si sottrae ai

parametri della condotta esigibile, non potendosi del tutto impedire che un animale randagio possa comunque trovarsi, in un certo momento, sul territorio: Cass. n. 17060 del 2018), va però anche ricordato che il predetto giudizio si innesta, appunto, in una fattispecie in cui è stato già preliminarmente individuato il soggetto pubblico titolare dell'obbligo giuridico rimasto inadempito, sicché l'evento dannoso costituisce la concretizzazione del rischio che la norma cautelare restata inosservata tendeva a prevenire e che viene presuntivamente imputato, sul piano causale, alla predetta violazione, ai sensi dell'art.40, secondo comma, c.p..

Movendo da tale rilievo, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (cfr. Cass. n. 9671 del 2020; Cass. n. 32884 del 2021; Cass. n. 9621 del 2022).

Ne deriva, dunque, che l'onere del danneggiato di provare, anche presuntivamente, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi, si colloca "a valle" rispetto all'onere del soggetto pubblico tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero degli animali, di provare di essersi attivato in funzione del rispetto dell'obbligo cautelare di condotta impostogli dalla normativa regionale (cfr., ancora, in termini, Cass n. 9671 del 2020, *cit.*; Cass. n. 32884 del 2021, *cit.*; Cass. n.9621 del 2022, *cit.*).

Pertanto, allorché, come nella fattispecie in esame, l'erogazione del servizio di recupero e cattura dei cani randagi spettò alla ASL e la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, grava sull'ente l'onere di allegare e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa; solo ove questa prova venga fornita, spetterà al danneggiato allegare e dimostrare che, ad es., il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché vi erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito (Cass. n. 9671 del 2020, *cit.*; Cass. n. 32884 del 2021, *cit.*; Cass. n. 9621 del 2022, *cit.*).

Le censure alla sentenza impugnata, formulate dalla ricorrente incidentale con i motivi in esame, attinenti alla individuazione del soggetto pubblico tenuto al servizio di prevenzione del randagismo e al giudizio di colpa sulla condotta della pubblica amministrazione devono, in conclusione, ritenersi infondate.

7.3. Le medesime doglianze sono invece inammissibili, come si è accennato, nella parte in cui deducono che, nella fattispecie concreta, all'esito dell'istruttoria condotta nel primo grado del giudizio di merito, non era stata provata la natura randagia dell'animale né individuata la condotta omissiva imputabile all'Azienda Sanitaria Locale.

È di tutta evidenza, infatti, che, in questa parte, i motivi in esame (in particolare, il secondo) mirano ad una rivisitazione del giudizio di fatto e censurano l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operate dalla Corte territoriale, omettendo di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete

non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. n. 16467 del 2017; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 16499 del 2009).

8. Per le medesime ragioni è inammissibile, altresì, il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 41, secondo comma, c.p. e 1227, secondo comma (*recte*: primo comma) c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso e, infine, violazione degli art. 2697, primo comma, c.c., 244, 115 e 116 c.p.c..

8.1. Con questo motivo, infatti, la ricorrente incidentale critica la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della (asseritamente) inadeguata condotta di guida della danneggiata, che avrebbe dovuto essere valutata quale fatto colposo per lo meno concorrente nella causazione del sinistro.

Viene, dunque, in considerazione la critica ad un giudizio di fatto, motivatamente formulato dalla Corte territoriale, la quale, previo richiamo alle risultanze della prova testimoniale, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede, ha invece ritenuto che la ciclomotorista aveva tenuto nella circostanza una condotta di guida lineare e prudente, escludendo conseguentemente la configurabilità di un fatto colposo della danneggiata concorrente nella causazione dell'evento dannoso, il quale era stato ascritto in via esclusiva alla presenza e al disturbo arrecato dal cane randagio, che aveva provocato la caduta.

9. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso incidentale viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.1226 c.c..

La ricorrente imputa alla sentenza impugnata una «insanabile carenza di adeguata motivazione» (p.23 del ricorso incidentale), in

quanto, pur movendo dalla condivisione delle conclusioni del consulente medico-legale nominato in primo grado (che aveva quantificato il danno subito da (*omissis*) facendo applicazione del decreto del Ministero della salute 3 luglio 2003), si era poi discostata dai valori stabiliti nelle tabelle allegate a tale decreto, per applicare, in sede di concreta liquidazione, le cc.dd. tabelle di Milano, più favorevoli alla danneggiata.

9.1. Il carattere perplesso del motivo sarebbe di per sé sufficiente per ritenerlo inammissibile, atteso che nella rubrica esso fa riferimento alla violazione di legge mentre nella concreta articolazione evoca il difetto di motivazione. Al riguardo va rammentato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della *tassatività* e della *specificità* ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c..

9.2. Al di là della rilevata perplessità, va poi osservato che, alla stregua della stessa prospettazione della ricorrente incidentale, non viene in realtà dedotto nessuno dei predetti vizi: non il difetto di motivazione, ormai rilevante solo quando essa non raggiunge il c.d. "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014) poiché la stessa ricorrente evidenzia che il giudice del merito ha motivato la propria decisione sul rilievo che «alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione devono trovare applicazione le tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano» (p.23 del ricorso incidentale); e neppure la violazione dell'art.1226 c.c., la

quale non si verifica in ipotesi di mero scostamento dalle conclusioni del CTU (peraltro, nella specie, non concernente le conclusioni di merito sul quesito tecnico attribuitogli ma i meri criteri utilizzati in sede di liquidazione), ove, comunque, la motivazione della sentenza, nel dar conto delle risultanze della liquidazione equitativa, si faccia carico, pur sinteticamente, sia delle esigenze di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nella fattispecie concreta sia delle esigenze uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, le quali ultime sono garantite proprio dal riferimento ai criteri di liquidazione rinvenibili nelle tabelle più diffuse sul piano nazionale, quali quelle milanesi (Cass. n. 12408 del 2011; Cass. 20895 del 2015; Cass. 22272 del 2018; Cass. n. 18795 del 2021).

Del contemperamento tra i due ordini di esigenze si è fatta carico la motivazione della sentenza impugnata la quale, nel confermare la statuizione del primo giudice circa la correttezza dell'utilizzo delle tabelle milanesi, ha osservato, da un lato, che esse costituiscono «lo strumento, uniformemente utilizzato, per la determinazione del danno non patrimoniale» e, dall'altro, che esse possono «ben modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto».

Si conferma, pertanto, il giudizio di inammissibilità del motivo in esame.

Il ricorso incidentale va, in definitiva, rigettato.

10. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra la Azienda Sanitaria Locale di (omissis) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto dal Comune Città di (omissis) e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione relativa al Comune Città di (omissis) perché l'azione risarcitoria nei suoi confronti non poteva essere esercitata e compensa le spese di tutti i gradi di giudizio relative al rapporto processuale tra l'attrice (omissis) e il Comune medesimo.

Rigetta il ricorso incidentale proposto dalla Azienda Sanitaria Locale di l^(omissis) e condanna la ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente (omissis) delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 5 luglio 2022.

**Il Presidente
Angelo SPIRITO**



Depositato in Cancelleria

Oggi, 14 NOV. 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. **Giuseppe Di Filippo**

